



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 19014

Torino, 10 giugno 2019

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 7.6.2019 a Villanova Mondovì tra Pro Paschese e Taggese (serie B);
- Rilevato in fatto che i giocatori BOETTI Gabriele (Pro Paschese) e MOLLI Luca (Taggese) sono stati ammoniti per reciproche scorrettezze che hanno occasionato un diverbio occorso tra di essi;
- Considerato in diritto che la condotta dei giocatori BOETTI Gabriele (Pro Paschese) e MOLLI Luca (Taggese) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a (in relazione all'art. 12.1 lett- b) del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore BOETTI Gabriele (Pro Paschese) la sanzione pecuniaria di Euro 80;
infligge al giocatore MOLLI Luca (Taggese) la sanzione pecuniaria di Euro 80.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino